



**Comune di
Figline e Incisa Valdarno**
Città Metropolitana di Firenze

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

Piazza del Municipio, 5
50063 Figline e Incisa Valdarno

Verbale n. 28 del 01/02/2021

ORGANO DI REVISIONE

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
(reso ai sensi dell'art. 239 - 1° comma - lettera b) – punto 3), del D. Lgs. n. 267/2000)**



**Comune di
Figline e Incisa Valdarno**
Città Metropolitana di Firenze

L'anno **duemila ventuno**, il giorno **uno** del mese di **febbraio**, l'organo di revisione economico finanziaria si è riunito in video conferenza a causa delle limitazioni sanitarie in atto, per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del **12/01/2021** avente ad oggetto: **“REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE - LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2021”**

Il Collegio dei Revisori del Comune di Figline e Incisa Valdarno

Esaminata la Proposta di Deliberazione di Consiglio n. 1 del 12/01/2021 avente ad oggetto:

“REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE - LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2021 “

Premesso e rilevato che

- a) l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che a decorrere dal giorno 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Sempre l'art.1 della Legge 27.12.2019, n. 160, dal comma 817 al comma 836, contiene la disciplina del canone di cui sopra;
- b) ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, si rileva che *"Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68"*;

Considerato inoltre che

- c) la citata Legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 821 dell'articolo 1, stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare da parte del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Stessa e similare disposizione si rinviene nel successivo comma 837, stesso articolo della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;

TENUTO CONTO che l'Ente deve istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale, in sostituzione dei prelievi sostituiti dalla normativa di cui alla Legge 160/2019 e che le richieste di rinvio e/o proroga della entrata in vigore dei nuovi canoni non sono state recepite né nella *“legge di bilancio”*, né nel *“decreto mille proroghe”* e che conseguentemente sono da ritenersi abrogate sia la tassa di occupazione del suolo pubblico, sia l'imposta comunale sulla pubblicità e



**Comune di
Figline e Incisa Valdarno**
Città Metropolitana di Firenze

i diritti sulle pubbliche affissioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2021;

TENUTO CONTO che l'Ente può deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'addizionale IRPEF ed i regolamenti per le entrate dei tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO che:

* con il D.M. 13.01.2021 recentemente adottato dal Ministero dell'Interno è stato rinviato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 alla data del 31 marzo 2021;

* l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, consente l'adozione di regolamenti sulle entrate locali, anche se tali regolamenti risultano adottati in data successiva all'inizio dell'esercizio purché ciò avvenga entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, facendone decorrere l'efficacia dal primo giorno dell'anno di riferimento e nel caso specifico dal 1° gennaio 2021;

Visti

- Il Parere di Regolarità Tecnica del Responsabile dei Servizi Finanziari, rilasciato in data 27 gennaio 2021;
- Il Parere di Regolarità Contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari, rilasciato sempre in data 27 gennaio 2021;

ESPRIME

il *parere favorevole* relativamente all'adozione del “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, ai sensi e per gli effetti della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836, così come predisposto ed allegato alla proposta di delibera sotto lettera “A”.

Il presente parere viene rilasciato ai sensi dell'art. 239 - comma 1° - lettera b) - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3 - comma 2° del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213 del 07/12/2012.

Figline e Incisa Valdarno, il **1 febbraio 2021**

Il Collegio dei Revisori

(Dott. Massimo Meozzi)

(Dott.ssa Antonella Tomei)

(Dott. Marco Serpi)